

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN AMBITO COMUNITARIO, DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO-7 LOTTI**

**Determinazione a Contrarre R.G. n. 6581/2023 del 10/08/2023, esecutiva in data 15/08/2022**

**Responsabile Unico del Progetto,**

**Responsabile Servizio amministrativo avvocatura e assicurazioni**

***Dott.ssa Emanuela Predelli***

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

## **DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

### **art. 1) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa di Città Metropolitana di Milano e in particolare le seguenti polizze:

- RCT/O
- All Risks Property
- Patrimoniale
- Responsabilità Civile Auto RCA-Libro Matricola
- All Risks Art
- Infortuni
- Kasko.

La durata iniziale del contratto che si intende affidare è di anni due (2), a decorrere presuntivamente dalle ore 24.00 del 30.11.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2025, o comunque dalla consegna, anche in via d'urgenza, del servizio.

In attuazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si prevede di articolare l'appalto in 7 Lotti funzionali, il cui valore complessivo, comprensivo delle opzioni, è pari ad € **3.321.600,00**. La stazione appaltante ha la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 120 comma 10, del Codice dei Contratti pubblici ogni contratto per un periodo massimo di 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se più convenienti, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I seguenti importi, comprensivi di ogni imposta od onere, costituiscono la base d'asta. I valori stimati sono indicativi e soggetti alle regolazioni premio, come disciplinato nel capitolato.

Indicazione dei Lotti	Importo complessivo appalto per la durata di 24 mesi a base d'asta	Opzione di proroga di 12 mesi	Importo totale (24 mesi+12 mesi)
Lotto I: RCT/O	€ 1.020.000,00	€ 510.000,00	€ 1.530.000,00
Lotto I: All Risks Property	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Lotto III: RC Patrimoniale	€ 170.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00
Lotto IV: RCA Libro matricola	€ 140.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
Lotto V: All Risks Opere d'Arte	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Lotto VI: Infortuni	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Lotto VII: KASKO	€ 14.400,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.214.400,00</b>	<b>€ 1.107.200,00</b>	<b>€ 3.321.600,00</b>

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati calcolati i costi della manodopera.

## art.2) DISCIPLINA CONTRATTO

Il contratto affidato nell'ambito del presente appalto sarà disciplinato da:

- il Dlgs. 209/2005 s.m.i. (Codice delle assicurazioni private);
- D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici e Linee guida ANAC e dei Ministeri competenti;
- Il D.lgs 50/2016, per le parti ancora vigenti,
- Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018;
- Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018;
- Codice Civile;
- Capitolato tecnico d'appalto/Contratto di polizza;
- capitolato d'oneri.

## art.3) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I danni derivanti dal non corretto espletamento dell'appalto o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Ente o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Impresa e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto

l'impresa ancorchè non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Qualora, l'aggiudicatario intenda affidare la gestione, istruzione, definizione e liquidazione dei sinistri nell'interesse dell'ente (*loss adjuster*) ad una società terza dovrà, in sede di aggiudicazione, comunicare alla Stazione appaltante, il nominativo di tale società, qualora non coincida con il gestore del contratto.

Sarà onere dell'Aggiudicatario pertanto individuare, nell'interesse dell'Ente, la società specializzata nell'erogazione del predetto servizio, e quindi idonea alla definizione, alla stima e alla liquidazione dei sinistri.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione della società designata, qualora non si ritenesse soddisfatto del suo operato.

La società così individuata dovrà essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario, la società incaricata della gestione dei sinistri e la CMM dovranno definire congiuntamente le modalità operative relative alla gestione degli stessi, secondo un disciplinare tecnico sottoscritto da tutte le parti. Tale procedura potrà subire delle modifiche in relazione alle esigenze operative che emergeranno in corso d'opera.

L'individuazione di tale società non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni affidate ed unico responsabile dell'assunzione del rischio.

#### **art.4) PENALITA'**

Nel caso in cui il Responsabile Unico del Progetto, anche a mezzo di suo incaricato, rilevasse inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue, documentate, ed accettate il Responsabile Unico del Progetto provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile Unico del Progetto decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dell'Esecuzione.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della

normale conduzione dell'appalto, che l'Impresa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Le penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni rispetto al termine indifferibile previsto dal presente Capitolato saranno così determinate:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo maturato rispetto al termine di esecuzione formalmente fissato e comunicato dal presente Capitolato, dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto, sarà applicata una penale nella misura del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non inferiori a € 50, fatte salve eventuali proroghe accordate per iscritto;
- trascorso infruttuosamente il nuovo termine per l'esecuzione comunicato dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto, sarà applicata una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatte salve eventuali proroghe accordate per iscritto, per un massimo di ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;
- trascorsi inutilmente gli ulteriori 10 giorni, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale netto, fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto prevista al successivo art. 7 ed all'esecuzione in danno prevista al successivo art. 8.

#### **art.5) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

In considerazione della loro particolare natura, tutte le prestazioni attività da eseguire nel contratto dovranno essere eseguite integralmente dall'appaltatore.

#### **art.6) RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

##### **6.1 - Risoluzione**

E' facoltà dell'Ente risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere e fatta salva l'esecuzione in danno e spese dell'Aggiudicatario inadempiente, qualora venga definitivamente accertato che l'Aggiudicatario stesso abbia operato gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate, che abbiano causato disservizio o danno per l'Amministrazione, comprese quelle derivanti dal comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) violazione alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008);
- d) violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;

- e) violazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- f) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- g) frode o tentata frode in danno dell'Ente;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- l) inosservanza dell'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
- m) inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto;
- n) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;
- o) inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- p) applicazione di penali nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale netto;
- q) nei casi previsti dall'art. 122 del dlgs n. 36/2023.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.

## **6.2 - Recesso unilaterale a favore dell'Ente**

L'Ente provvederà a recedere dal contratto:

1. nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D. Lgs.;
2. per altre cause motivate, che ostino alla continuazione nel rapporto contrattuale;
3. per esercizio della facoltà, che l'Ente si riserva, di cui all'art. 1671 del C.C. "Recesso unilaterale";
4. ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dai sopra elencati punti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Nei casi previsti al punto 1 del primo capoverso l'Ente provvede al recesso mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) e senza preavviso.

Nei casi previsti ai punti 2, 3 del primo comma del presente articolo l'Ente provvede al recesso mediante comunicazione scritta certificata (PEC) con preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di definitivo accertamento della sussistenza delle condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso.

In caso di recesso per le motivazioni di cui ai punti 1, 2, 3 del primo comma del presente articolo l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo relativa alla quota di appalto già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota nei limiti delle utilità conseguite. E' esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell'appaltatore.

La facoltà, di cui ai punti 4 e 5 del primo comma del presente articolo verrà esercitata dalla Stazione Appaltante, per iscritto mediante invio di apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa un'indennità corrispondente:

- al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall'Amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore;
- al valore delle spese già sostenute dall'Impresa per l'esecuzione dell'appalto prima della comunicazione dell'atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate dall'Amministrazione, previa adeguata relazione illustrativa e la presentazione di documentazione idonea;
- nel caso di recesso di cui al punto 5 del primo comma del presente articolo si procederà al pagamento anche del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, oltre alle prestazioni già eseguite. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

E' esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell'appaltatore.

L'Aggiudicatario inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante posta elettronica certificata (PEC) dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione o del recesso sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi stessi.

#### **art.7) ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di recesso, ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di conclamata impossibilità di acquisire specifiche prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore inadempiente, anche non nel termine previsto dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante, qualora ritenga necessario o conveniente conseguire la prestazione, può affidare a mezzo di procedura che riterrà più idonea, l'esecuzione della prestazione medesima a diverso operatore economico in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

#### **art.8) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **art.9) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

#### **art.10) GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto, di valore superiore alla soglia comunitaria l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.



Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione di contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Al contrario gli aggiudicatari di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria dovranno produrre una garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **art.11) RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE**

L'aggiudicatario è tenuto a produrre, nel termine ordinario di giorni 10 naturali e consecutivi dalla richiesta, i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, fra i quali si elencano:

- a) la garanzia definitiva;
- b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art 68 del D.Lgs. 36/2023 se aggiudicatario fosse un raggruppamento temporaneo d'imprese,

La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine perentorio successivamente fissato è causa di decadenza dall'aggiudicazione.

In conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione l'Ente acquisisce la facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese, che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo privato contraente.

#### **art.12) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi eventuali allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa vigente in materia di appalti per forniture di beni e di servizi.

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto accetta espressamente ed incondizionatamente, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato e suoi allegati, nel bando di gara e suoi allegati, nella restante documentazione di gara e contenute in disposizioni di legge e/o di regolamento richiamate nel presente Capitolato.

In particolare l'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole contenute nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere data tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

#### **art.13) STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

I contratti verranno sottoscritti per iscritto ed in modalità elettronica, a pena di nullità, con le seguenti modalità:

- per importi inferiori alla soglia comunitaria, in forma di scrittura privata anche avvalendosi, per la trasmissione del contratto di strumenti telematici, idonei ad attestare l'invio e la ricezione dello stesso;
- per importi pari o superiori alla soglia comunitaria in forma pubblica amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- senza applicazione dei termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, nei casi di importi inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- per le ipotesi previste dall'articolo 55, comma 2, del Codice, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, la cui stipulazione deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il

consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;

- nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto;

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Pertanto con la sottoscrizione in forma pubblica amministrativa saranno dovuti i costi per la registrazione dell'atto (imposta di bollo e di registro), nonché il diritto di rogito, i diritti di scritturazione ed il diritto fisso.

#### **art.14) ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto prima che sia intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione o la sottoscrizione del contratto e previa costituzione della garanzia definitiva, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna o acquisisca diritto a qualsivoglia indennità e/o compenso aggiuntivo.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

In tal caso, su autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione dispone l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto. L'avvio delle prestazioni viene ordinato all'appaltatore dal Broker per conto della Stazione Appaltante.

#### **art.15) CONTENZIOSO. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Per i contratti di valore inferiore a € 1 milione, in caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione del collegio consultivo tecnico (CCT). Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di cui all'articolo 121, commi 3, 6, secondo periodo, e 8, 11 quarto periodo comma 11, secondo periodo, del Codice.

Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio.

Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del Collegio Consultivo Tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei servizi. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo 216 del Codice.

Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215, del D.Lgs. 36/2023.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

#### **art.16) COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di PEC.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

#### **art.17) RIMANDO A NORME VIGENTI**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme in tema di appalti di servizi e forniture.

Si richiamano, altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

#### **art.18) CLAUSOLA BROKER**

L'Ente si avvale dell'assistenza del Broker "Marsh S.p.A." in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale verrà stipulato e/o modificato il contratto, nella misura dell'aliquota provvigionale sotto indicata:

- 7% per le polizze All risks Property, All risks opere d'arte, Infortuni, RC patrimoniale RCT/O
- 3% per le polizze Kasko e RC Auto - ARD

che rimarranno fisse e invariabili per la intera durata contrattuale.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

#### **art.19) COMUNICAZIONE SINISTRI**

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato Tecnico al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.

E' tenuta, tra l'altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato.

#### **art.20) REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del DLgs 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali emessi i certificati di regolare esecuzione o di verifica della conformità nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **art.21) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi degli art. 125, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 32 comma 2 lett. b) dell'allegato II, ai servizi assicurativi non si applicano le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo di cui al medesimo art. 125 del Codice dei contratti

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

***Dott.ssa Emanuela Predelli***

**(Responsabile Servizio amministrativo avvocatura e assicurazioni)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*